



COMUNE DI MOLITERNO

PROVINCIA DI POTENZA

COPIA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE

Reg. N. Gen.	480 del 17/07/2024	Reg. N. Servizio 46 del 17/07/2024
---------------------	--------------------	---

OGGETTO	Liquidazione diritti di Rogito periodo 1.01.2024 al 30.06.2024.
----------------	--

VISTI:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo 118/2011 e s.m.i.;
- il Decreto Sindacale n. 9 del 23/11/2023 con il quale alla sottoscritta, dott.ssa Cavallo Rosa, è stato conferito l'incarico di responsabile dell'Area Economico - Finanziaria;
- la deliberazione di Consiglio Comunale, esecutiva come per legge, n.39 del 29/12/2023 di approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il periodo 2024/2026;
- la deliberazione di Consiglio Comunale, esecutiva come per legge, n.40 del 29/12/2023 di approvazione del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2024/2026;

RICHIAMATI:

- gli articoli 107 e 109 c. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e smi;
- l'articolo 10 comma 2-bis del DL 90/2014 (comma inserito dalla legge di conversione 114/2014):

“negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'art. 30 co. 2 della legge 734/1973 come sostituito dal co. 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 604/1962 e s.m., è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento”;

PREMESSO CHE: il richiamato c. 2-bis dell'art. 10 del DL 90/2014 distingue *due ipotesi* che legittimano la ripartizione dei diritti rogito:

1. la prima, quella dei segretari che svolgono le loro funzioni in comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, fattispecie in cui la norma non ritiene rilevante la fascia professionale in cui è inquadrato il segretario preposto; pertanto, se nell'ente non sono impiegati *“dirigenti”*, il segretario di qualunque fascia (A, B o C) percepisce i diritti di rogito;

2. la seconda ipotesi è quella dei “*segretari che non hanno qualifica dirigenziale*” (fascia C); di qui, i segretari di fascia C, percepiscono i diritti di rogito indipendentemente dall’impiego o meno nel “*loro*” ente di dirigenti (Corte dei Conti Lombardia pareri nn. 275/2014 del 29.10.2014 e 171/2015 del 24.4.2015);

PREMESSO CHE:

- ✓ i criteri di suddivisione dei diritti di rogito sono i seguenti:
 1. il valore dei diritti che il segretario può incamerare annualmente è pari ad “*un quinto dello stipendio in godimento*”;
 2. i diritti sono ripartiti tra comune e segretario ufficiale rogante;
- ✓ il parametro numerico fissato dal legislatore del DL 90/2014 per calcolare la quota di competenza del segretario è il “*quinto dello stipendio in godimento*”;
- ✓ ciò significa che i diritti di rogito sono riconosciuti per intero (100%) al segretario fino a concorrenza del quinto del suo “*stipendio in godimento*” (criterio n. 1);
- ✓ raggiunta la soglia del quinto, i diritti eccedenti rimangono nella disponibilità del bilancio comunale (criterio n. 2);

PREMESSO CHE:

- la giurisprudenza giuslavorista è uniforme e costante nel confermare quanto sopra ed affermare che i segretari delle fasce A e B, che operano in enti privi di dirigenti e svolgono le funzioni di ufficiale rogante, hanno il diritto di percepire i compensi per il rogito dei contratti;
- ciò è stato sentenziato dai Giudici di Milano (n. 1539 del 18 maggio 2016 e n. 2561 del 29 settembre 2016), Bergamo (29 settembre 2016 sentenza n. 762), Busto Arsizio (3 ottobre 2016 sentenza n. 307), Taranto (17 ottobre 2016 sentenza n. 3269), Brescia (25 novembre 2016 sentenza n. 1486), Verona (26 gennaio 2017 sentenza n. 23), Monza (31 gennaio 2017 sentenza n. 46) e Potenza (20 aprile 2017 sentenza n. 411);
- la Corte d’Appello di Brescia, Sezione lavoro, con la sentenza numero 272/2017, ha confermato tale indirizzo, rendendo la giurisprudenza uniforme e costante;
- ad oggi, tutti i segretari che hanno ritenuto di aprire un contenzioso con il loro comune hanno sempre vinto il ricorso;
- non bisogna dimenticare che la Corte costituzionale, con la sentenza numero 75 del 23 febbraio 2016 (depositata il 7 aprile 2016), aveva espresso un orientamento conforme a quanto sopra riportato;
- la Corte costituzionale, il massimo Giudice previsto dall’ordinamento italiano, con la sentenza numero 75/2016, ha espresso il seguente orientamento:
 - i diritti di rogito sono riconosciuti, nella misura del 100%, ai segretari delle fasce A, B e C che operano in comuni privi di dirigenti;
 - i diritti non sono attribuiti ai segretari delle fasce A e B se nei loro comuni è presente del personale di qualifica dirigenziale;
 - i diritti sono comunque sempre attribuiti ai segretari della fascia C;

PREMESSO

- il Dottor Gerardo LUONGO è titolare dell’ufficio di *segretario comunale* in convenzione tra i comuni di Marsicovetere, Moliterno e Montemurro;
- in nessuno dei comuni della convenzione è impiegato personale di qualifica dirigenziale;
- il Segretario appartiene alla fascia professione A.

ATTESO che nel periodo 1.01.2024 al 30.06.2024 il Segretario Comunale ha rogato n.2 contratti per un totale di € 1.809,65:

1. Rep. n. 3296 (Contratto per incarico professionale di progettazione definitiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza demolizione asilo) diritti di rogito € 868,97;
2. Rep. n. 3297 (Contratto di lavori in messa in sicurezza contrada Madonna del Vetere) diritti di rogito € 940,68;

VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile rilasciato ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000.

DETERMINA

- 1) **DI RENDERE** la premessa narrativa, parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) **DI LIQUIDARE** in favore del Segretario Comunale Dr. Gerardo Luongo, i diritti di rogito relativi ai contratti stipulati dal periodo 01.01.2024 al 30.06.2024 per un totale pari ad € 1.809,65;
- 3) **DI IMPUTARE** la spesa sui seguenti capitoli: 1028, ed € 584,63, 1028.1 e 1127.2 del bilancio di previsione 2024/2026;
- 4) **DI TRASMETTERE** la presente al responsabile del servizio finanziario per i provvedimenti di competenza.

Il Responsabile del Procedimento
Dr.ssa Rosa CAVALLO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo *Regolamento comunale sui controlli interni*, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Esprime parere: **Favorevole**

Data **17/07/2024**

Responsabile AREA ECONOMICO FINANZIARIA

F.to Dr.ssa Rosa CAVALLO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell'art.151, comma 4, e 147 bis, comma1, D.Lgs 267/2000, il parere di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:

Esprime parere: **Favorevole**

Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Si dà atto altresì, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

Data **17/07/2024**

Il responsabile del Servizio Finanziario

F.to Dr.ssa Rosa CAVALLO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione Amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal **17/07/2024** al N. **780**.

Il Responsabile della Pubblicazione

FERRARO TOMMASO

Si attesta che la presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale, li **17/07/2024**

Responsabile AREA ECONOMICO
FINANZIARIA

Dr.ssa Rosa CAVALLO